

COMUNE DI QUADRI

TITOLO 01

- IL COMUNE

CAPO 01 - ELEMENTI

COSTITUTIVI

ART. 01 - DENOMINAZIONE E

NATURA GIURIDICA

01. IL COMUNE DI QUADRI, ENTE LOCALE AUTONOMO, RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA', NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO.

02. DELLA SUA AUTONOMIA SI AVVALE PER IL PERSEGUIMENTO DEI PROPRI FINI ISTITUZIONALI E PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA', ALLA QUALE PROVVEDE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE E DELLE LEGGI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 02 - SEDE

01. IL COMUNE HA SEDE LEGALE NEL CENTRO ABITATO DI QUADRI.

02. PRESSO DI ESSA SI RIUNISCONO LA GIUNTA, IL CONSIGLIO E LE COMMISSIONI, SALVO ESIGENZE PARTICOLARI, CHE POSSONO VEDERE GLI ORGANI RIUNITI IN ALTRA SEDE, PER DETERMINAZIONE DEL SINDACO.

ART. 03

01. IL COMUNE AVRA' UN PROPRIO GONFALONE ED UN PROPRIO STEMMA, LE CUI CARATTERISTICHE SARANNO STABILITE CON APPOSITA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE E SOTTOPOSTA ALL'AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

ART. 04 -

FINALITA' E COMPITI

01. IL COMUNE RAPPRESENTA L'INTERA POPOLAZIONE DEL SUO TERRITORIO E NE CURA UNITARIAMENTE I RELATIVI INTERESSI NEL RISPETTO DELLE CARATTERISTICHE ETNICHE E CULTURALI. NE PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO E GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLE SCELTE POLITICHE ED ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.

02. NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE ASSEGNATE DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI ED IN COLLABORAZIONE CON LA COMUNITA' MONTANA E CON GLI ALTRI ENTI PUBBLICI, ATTIVA TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE NEI SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI SOCIALI, DELL'ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SOSTEGNO ED ALLA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE E MATERIALI PRESENTI NEL TERRITORIO MONTANO FAVORENDO OGNI INIZIATIVA CONCERTATA CON LA COMUNITA' MONTANA.

ART. 05 -

ALBO PRETORIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE INDIVIDUA NEL PALAZZO CIVICO APPOSITO SPAZIO

DA DESTINARE AD "ALBO PRETORIO" PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.
02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L'ACCESSIBILITA' E LA FACILITA' DI LETTURA.

03. IL SEGRETARIO CURA L'AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AL COMMA 01 , AVVALENDOSI DI UN MESSO COMUNALE, E SU ATTESTAZIONE DI QUESTO, NE CERTIFICA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE. PARTE STRUTTURALE

TITOLO 01 - GLI
ORGANI ELETTIVI
ART. 06 - ORGANI
ELETTIVI DEL COMUNE

01. GLI ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE SONO IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL SINDACO.

CAPO 01 - IL
CONSIGLIO COMUNALE
ART. 07 - ELEZIONE, COMPOSIZIONE E
DURATA IN CARICA

01. L'ELEZIONE, LA COMPOSIZIONE E LA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO REGOLATI DALLA LEGGE.

01. IL CONSIGLIO DURA COMUNQUE IN CARICA SINO ALLA ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROROGABILI.

ART. 08
- COMPETENZE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' IL MASSIMO ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO ECONOMICO DEL COMUNE.

02. LA COMPETENZA DEL CONSIGLIO E' RELATIVA AI COMPITI DI CUI ALL' ARTT. 32 DELLA LEGGE 142/90 .

03. LA COMPETENZA DEL CONSIGLIO SI ATTIVA, ALTRESI', PER TUTTI GLI ATTI CHE LE LEGGI SPECIALI RISERVANO ALLA COMPETENZA DELLO STESSO, NONCHE' PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI COMUNALI NELLE QUALI E' PREVISTA LA RAPPRESENTANZA.

ART. 09
FUNZIONAMENTO

01. LA CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI VIENE FATTA DAL SINDACO CON AVVISI SCRITTI, DA CONSEGNARSI A DOMICILIO ED IN OGNI CASO, IN UN TERMINE NON SUPERIORE AI 20 GIORNI, QUANDO LO RICHIEDA 1/5 DEI CONSIGLIERI, INSERENDO ALL'ORDINE DEL GIORNO LE QUESTIONI RICHIESTE.

02. IL DOMICILIO DEVE ESSERE INDICATO DA CIASCUN CONSIGLIERE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE DI QUADRI.

03. LA CONSEGNA DEVE RISULTARE DA DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE.

04. L'AVVISO PER LE SESSIONI ORDINARIE, CON L'ELENCO DEGLI OGGETTI DA

TRATTARSI DEVE ESSERE CONSEGNATO AI CONSIGLIERI ALMENO 05 GIORNI PRIMA, E PER LE ALTRE SESSIONI ALMENO 03 GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER LA PRIMA ADUNANZA.

05. TUTTAVIA NEI CASI D'URGENZA, BASTA CHE L'AVVISO CON RELATIVO ELENCO SIA CONSEGNATO 24 ORE PRIMA, MA IN QUESTO CASO, QUANTE VOLTE LA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI LO RICHIEDA, OGNI DELIBERAZIONE PUO' ESSERE RIFERITA AL GIORNO SEGUENTE.

06. ALTRETTANTO RESTA STABILITO PER GLI ELENCHI DI OGGETTI DA TRATTARSI IN AGGIUNTA AD ALTRI GIA' INSCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DI UNA DETERMINATA SEDUTA.

07. L'ELENCO DEGLI OGGETTI DA TRATTARSI IN CIASCUNA SESSIONE ORDINARIA O STRAORDINARIA DEL CONSIGLIO COMUNALE, DEVE, SOTTO LA RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO, ESSERE PUBBLICATO NELL'ALBO PRETORIO ALMENO IL GIORNO PRECEDENTE A QUELLO STABILITO PER LA PRIMA ADUNANZA.

08. IL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' DELIBERARE SE NON INTERVIENE LA META' DEL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE; PERO' NELLA SECONDA CONVOCAZIONE, CHE AVRA' LUOGO IN ALTRO GIORNO, LE DELIBERAZIONI SONO VALIDE PURCHE' INTERVENGANO ALMENO 04 MEMBRI.

09. NEL CASO CHE SIANO INTRODOTTE PROPOSTE, LE QUALI NON ERANO COMPRESI NELL'ORDINE DI PRIMA CONVOCAZIONE, QUESTE NON POSSONO ESSERE POSTE IN DELIBERAZIONE SE NON 24 ORE DOPO AVER DATO AVVISO A TUTTI I CONSIGLIERI. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO, SONO PUBBLICHE, SALVI I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO.

10. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE IN SEDUTA ORDINARIA DUE VOLTE ALL'ANNO:

- PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE;
- PER L'APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE.

11. ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PARTECIPANO SENZA DIRITTO DI VOTO, GLI ASSESSORI ESTERNI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE.

12. DI OGNI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE VIENE REDATTO VERBALE A CURA DEL SEGRETARIO COMUNALE, O DI CHI LO SOSTITUISCE. IL VERBALE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTO DAL SEGRETARIO E DAL PRESIDENTE.

ART. 10 - MODALITA' DI VOTAZIONE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PRESENTI E VOTANTI, FATTA SALVA OGNI ALTRA DIVERSA DISPOSIZIONE DI LEGGE.

02. SI RINVIA AL REGOLAMENTO COMUNALE DA ADOTTARE AI SENSI DELL' ARTT. 05 DELLA LEGGE 142/90 PER ULTERIORI NORME DI DETTAGLIO.

ART. 11 - COMMISSIONI CONSILIARI

01. PER IL MIGLIOR ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IL CONSIGLIO PUO' AVVALERSI DI COMMISSIONI COSTITUITE NEL PROPRIO SENO CON CRITERIO PROPORZIONALE.

02. LE COMMISSIONI, DISTINTE IN: PERMANENTI E TEMPORANEE, SARANNO

DISCIPLINATE NEI POTERI, NELLA ORGANIZZAZIONE E NELLE FORME DI PUBBLICITA' DEI LAVORI DA APPOSITO REGOLAMENTO.

CAPO 02 - LA

GIUNTA COMUNALE

ART. 12 - ELEZIONE, COMPOSIZIONE E

DURATA IN CARICA

01. LA GIUNTA COMUNALE VIENE ELETTA DAL CONSIGLIO NEL PROPRIO SENSO, ALLA PRIMA ADUNANZA, SUBITO DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI.

02. L'ELEZIONE DEVE AVVENIRE COMUNQUE ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O, IN CASO DI DIMISSIONI, DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE.

03. L'ELEZIONE AVVIENE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO 1/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO EDI ASSESSORE, A SEGUITO DI UN DIBATTITO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO.

04. L'ELEZIONE AVVIENE A SCRUTINIO PALESE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. A TAL FINE VENGONO INDETTE 03 SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE, ENTRO IL TERMINE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 02 .

05. IN DEROGA A QUANTO STABILITO NEL PRECEDENTE COMMA 01 , I COMPONENTI DELLA GIUNTA POSSONO ESSERE ELETTI ANCHE TRA I CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO IN POSSESSO DEI REQUISITI DI COMPATIBILITA' E DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE, NONCHE' DI RICONOSCIUTE DOTI DI PROFESSIONALITA' E/O ESPERIENZA AMMINISTRATIVA FINO AL LIMITE DI UNO, PURCHE' IL CITTADINO STESSO NON SI SIA PRESENTATO COME CANDIDATO IN LISTE ELETTORALI DELLA CORRISPONDENTE LEGISLATURA NEL COMUNE.

06. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DA UN NUMERO PARI DI ASSESSORI NON SUPERIORE A 04 .

07. IL SINDACO ELA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASI DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

08. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO 1/3 DEI CONSIGLIERI E PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA; DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, DI UN NUOVO SINDACO EDI UNA NUOVA GIUNTA IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO NEI COMMI PRECEDENTI.

09. LA MOZIONE VIENE MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI 05 GIORNI E NON OLTRE 10 GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE.

10. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO PROPOSTO.

11. ALLA SOSTITUZIONE DI SINGOLI COMPONENTI LA GIUNTA DIMISSIONARI, REVOCATI DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO O CESSATI DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA, PROVVEDE NELLA STESSA SEDUTA IL CONSIGLIO, SU PROPOSTA DEL SINDACO.

ART. 13

- COMPETENZE

01. ALLA GIUNTA COMUNALE COMPETONO TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE, DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO, NON SIANO RISERVATI AL CONSIGLIO, AL SINDACO E AL SEGRETARIO.

02. ESSA RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA', NE ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI, SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DELLO STESSO.

03. ALLA GIUNTA VENGONO IN PARTICOLARE ATTRIBUITI I SEGUENTI COMPITI: ATTRIBUZIONE DI GOVERNO LOCALE.

- ASSUME ATTIVITA' DI INIZIATIVA, DI IMPULSO EDI RACCORDO CON ORGANI DI PARTECIPAZIONE;

- FORMULA LE PREVISIONI DI BILANCIO, I PROGRAMMI E GLI INDIRIZZI GENERALI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO, APPROVA LO SCHEMA DI BILANCIO PREVENTIVO E LA RELAZIONE FINALE AL CONTO CONSUNTIVO;

- PREDISPONE E PROPONE AL CONSIGLIO I REGOLAMENTI PREVISTI DALLE LEGGI E DALLO STATO;

- APPROVA I PROGETTI, I PROGRAMMI ESECUTIVI, I DISEGNI ATTUATIVI DEI PROGRAMMI, LE LINEE - OBIETTIVO DEGLI INDIRIZZI DELIBERATI DAL CONSIGLIO E TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE COSTITUISCONO IMPEGNI DI SPESA SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO NON ESPRESSAMENTE ASSEGNATI ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E CHE L'ENTE NON INTENDA ATTRIBUIRE AL SINDACO;

- STABILISCE LE MODALITA' PER LE CONSULTAZIONI DELLA POPOLAZIONE E COSTITUISCE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI PRESIDUTO DAL SEGRETARIO CUI E' RIMESSO L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITA' DEL PROCEDIMENTO IN COLLABORAZIONE CON L'APPOSITA COMMISSIONE;

- ADOTTA I PROVVEDIMENTI DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE E SU PARERE DELL'APPOSITA COMMISSIONE QUELLI DISCIPLINARI E DI SOSPENSIONE DELLE FUNZIONI NON RISERVATI AL ALTRI ORGANI;

- APPROVA DISEGNI E PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE ALLE DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO;

- APPROVA I PRELIEVI DAL FONDO DI RISERVA;

- APPROVA LE DELIBERAZIONI CHE PRECEDONO LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI;

- DISPONE L'ACCETTAZIONE O IL RIFIUTO DI LASCITI E DONAZIONI;

- ESERCITA LE FUNZIONI DELEGATE DALLO STATO, DALLA REGIONE O DALLA PROVINCIA;

- APPROVA GLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA A LIVELLO AZIENDALE SENTITO IL SEGRETARIO;

- APPROVA I RUOLI DEI TRIBUTI, CANONI E ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI; - LIQUIDA LE SPESE;

- APPROVA IL PROGRAMMA DEL LAVORO STRAORDINARIO PREDISPOSTO DAL SEGRETARIO COMUNALE D'INTESA CON I SINDACATI. ATTRIBUZIONI ORGANIZZATORIE:

- STABILISCE L'ORARIO DI SERVIZIO DEI DIPENDENTI COMUNALI NEL RISPETTO DELLE NORME CONTRATTUALI PREVIO PARERE DEL SEGRETARIO;

- FISSA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO EDI ACCORDI DECENTRATI, I PARAMETRI, GLI

- STANDARDS ED I CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO PER MISURARE LA

PRODUTTIVITA' DELL' APPARATO, PREVIO PARERE DEL SEGRETARIO.

ART. 14 -

FUNZIONAMENTO

01. LA GIUNTA COMUNALE SI RIUNISCE SU CONVOCAZIONE DEL SINDACO OGNI QUALVOLTA SI RENDA NECESSARIO O IL SINDACO LO GIUDICHI OPPORTUNO.

02. NEL CASO DI ASSENZA DEL SINDACO LA GIUNTA E' PRESIEDUTA DALL' ASSESSORE DELEGATO O IN MANCANZA DAL PIU' ANZIANO DI ETA'.

03. LA GIUNTA E' VALIDAMENTE RIUNITA QUANDO SIA PRESENTE LA MAGGIORANZA DEI SUOI MEMBRI.

04. LE VOTAZIONI AVVENGONO PER ALZATA DI MANO.

04. LA PROPOSTA SI INTENDE APPROVATA QUANDO RIPORTI IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI.

05. IL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTO DAL PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO COMUNALE.

06. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE. ALLE MEDESIME POSSONO PARTECIPARE SENZA DIRITTO DI VOTO ESPERTI, TECNICI E FUNZIONARI INVITATI DA CHI PRESIEDE A RIFERIRE SU PARTICOLARI PROBLEMI DI SINGOLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI, LA CUI VOTAZIONE DA PARTE DELLA GIUNTA DOVRA' POI AVVENIRE SENZA LA PRESENZA DEI PREDETTI ESPERTI, TECNICI O FUNZIONARI.

ART. 15

- DECADENZA

01. LA GIUNTA DECADE NEL CASO DI DIMISSIONI DEL SINDACO E DI OLTRE LA META' DEI PROPRI ASSESSORI E LA DECADENZA HA EFFETTO DALLA ELEZIONE DELLA NUOVA GIUNTA.

02. I SINGOLI COMPONENTI POSSONO ALTRESI' DECADERE:

- PER IL VERIFICARSI DI UNO DEGLI IMPEDIMENTI, DELLE INCOMPATIBILITA' O DELLE INCAPACITA' CONTEMPLATE DALLA LEGGE;

- PER IL MANCATO INTERVENTO A 03 SEDUTE CONSECUTIVE DEL RISPETTIVO CONSENSO SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO.

03. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE E PUO' AVVENIRE O SU PROPOSTA DEL SINDACO O ESSERE PROMOSSA DAL PREFETTO.

CAPO 03

- IL SINDACO

ART. 16 - ELEZIONE E

DURATA IN CARICA

01. L' ELEZIONE E LA DURATA IN CARICA DEL SINDACO OSSERVANO LE STESSE MODALITA' PREVISTE DAL PRECEDENTE ARTT. 10 PER L' ELEZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE.

ART. 17

- COMPETENZE

01. IL SINDACO RAPPRESENTA IL COMUNE, CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO E

LA GIUNTA, SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI NONCHE' ALL'ESECUZIONE DEGLI ATTI. SVOLGE INOLTRE I SEGUENTI COMPITI: ATTRIBUZIONI DI CAPO DEL GOVERNO LOCALE

- HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE E PUO' STARE IN GIUDIZIO NEI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI OD AMMINISTRATIVI COME ATTORE O CONVENUTO;

- HA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE;

- IMPARTISCE DIRETTIVE GENERALI AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI SERVIZI;

- COORDINA E STIMOLA L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E DEI SINGOLI ASSESSORI;

- CONCORDA CON LA GIUNTA O GLI ASSESSORI INTERESSATI LE DICHIARAZIONI E LE PRESE DI POSIZIONI PUBBLICHE CHE INTERESSANO L'ENTE;

- NOMINA RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO AZIENDE ED ISTITUZIONI QUANDO NON PROVVEDE IL CONSIGLIO COMUNALE, SENTITI I CAPIGRUPPO CONSILIARI NEL RISPETTO DELL' ARTT. 36 COMMA 05 , DELLA L. 142/90 ;

- PROVVEDE ALLA STIPULA DEI CONTRATTI QUALE LEGALE RAPPRESENTANTE DEL COMUNE;

- PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE GLI UFFICI, SERVIZI, AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETA' APPARTENENTI AL COMUNE, SVOLGANO LE LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA;

- DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI;

- COORDINA GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E SERVIZI PUBBLICI;

- ADOTTA I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PER IL PERSONALE, CHE NON SIANO ASSEGNATI DAL REGOLAMENTO AL SEGRETARIO COMUNALE, SENTITA LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI CUI ALL' ARTT. 51 COMMA 01 DELLA L. 142/90 ;

- SOVRINTENDE IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE;

- HA FACOLTA' DI DELEGARE AGLI ASSESSORI O AL SEGRETARIO COMUNALE L'ADOZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI A RILEVANZA ESTERNA, CHE LA LEGGE O IL PRESENTE STATUTO NON ABBA GIA' LORO ATTRIBUITO;

- PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE;

- FA PERVENIRE ALL'UFFICIO DI SEGRETERIA L'ATTO DI DIMISSIONI PERCHE' IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDA ATTO DELLA DECADENZA DELLA GIUNTA.

- ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA;

- RILASCIAMO LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE;

- SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE, PUO' INCARICARE SINGOLI DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE ANCHE CON FUNZIONI VERBALIZZANTI A RIUNIONI DI ORGANI DIVERSI DAL CONSIGLIO COMUNALE O DALLA GIUNTA,

- EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE D'URGENZA, ESPROPRI, CHE LA LEGGE GENERICAMENTE, ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL COMUNE;

- ADOTTA ORDINANZE ORDINARIE. ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

- ACQUISISCE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI;

- PROMUOVE TRAMITE IL SEGRETARIO COMUNALE INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE;
- CONTROLLA L'ATTIVITA' URBANISTICO-EDILIZIA DIRETTAMENTE O TRAMITE UN ASSESSORE EMETTENDO I PROVVEDIMENTI CONNESSI ED OCCORRENTI;
- COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;
- PUO' DISPORRE L'ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PRESSO LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI E LE SOCIETA' PER AZIONI APPARTENENTI ALL'ENTE, TRAMITE I RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE STESSE E NE INFORMA IL CONSIGLIO COMUNALE; ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE
- STABILISCE GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE E DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE;
- CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPI-GRUPPO CONSILIARI, SECONDO LA DISCIPLINA REGOLAMENTARE;
- ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DA LUI PRESIEDUTA;
- PROPONE GLI ARGOMENTI DA TRATTARE E DISPONE LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA DA LUI PRESIEDUTA;
- HA POTERE DI DELEGA GENERALE DELLE SUE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI AD UN ASSESSORE CHE ASSUME LA QUALIFICA DI VICE-SINDACO;
- DELEGA NORMALMENTE PARTICOLARI, SPECIFICHE ATTRIBUZIONI CHE ATTENGONO A MATERIE DEFINITE ED OMOGENEE AI SINGOLI ASSESSORI E/O AI CONSIGLIERI COMUNALI;
- PUO' DELEGARE LA SOTTOSCRIZIONE DI PARTICOLARI E SPECIFICI ATTI NON RIENTRANTI NELLE ATTRIBUZIONI ASSEGNATE AD ASSESSORI E AL SEGRETARIO COMUNALE;
- RICEVE LE INTERROGAZIONI E LE MOZIONI; IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, SOVRAINTENDE AI COMPITI ATTRIBUITIGLI DALLA LEGGE; PRIMA DI ASSUMERE LE PROPRIE FUNZIONI, IL SINDACO PRESTA GIURAMENTO DINANZI AL PREFETTO.

ART. 18

IL VICESINDACO

01. IL VICESINDACO E' L'ASSESSORE CHE RICEVE DAL SINDACO DELEGA GENERALE PER L'ESERCIZIO DI TUTTE LE SUE FUNZIONI IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO.
02. GLI ASSESSORI, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL VICE-SINDACO, ESERCITANO
 - LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO SECONDO L'ORDINE DI ANZIANITA', DATO DALL'ETA'.
03. DELLE DELEGHE RILASCIATE AL VICESINDACO ED AGLI ASSESSORI DEVE ESSERE FATTA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO ED AGLI ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE ED ALLA SEGRETERIA DEL COMUNE.

ART. 19

- DECADENZA

01. IL SINDACO DECADE NEI SEGUENTI CASI:
 - PER CONDANNA PENALE CON SENTENZA DIVENUTA IRREVOCABILE CHE COMPORTI AI SENSI DI LEGGE LA PERDITA DELLA QUALITA' DI CONSIGLIERE;

- PER SOPRAVVENIENZA DI UNA DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA' PREVISTE DALLA LEGGE.

CAPO 04 - I

CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 20 -

DIRITTI E DOVERI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO DI INIZIATIVA EDI CONTROLLO SU OGNI QUESTIONE SOTTOPOSTA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA SECONDO I MODI E LE FORME STABILITI RISPETTIVAMENTE DAI REGOLAMENTI E DALLA LEGGE.

02. HANNO DIRITTO DI PRESENTARE MOZIONI, INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE SECONDO I MODI E LE FORME STABILITI DAL REGOLAMENTO.

03. L'ESAME DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E DEGLI EMANDAMENTI CHE INCIDONO IN MODO SOSTANZIALE SULLE STESSE, E' SUBORDINATO ALL'ACQUISIZIONE DEI PARERI PREVISTI DALLA LEGGE, IN OSSERVANZA DEL PRINCIPIO DEL "GIUSTO PROCEDIMENTO".

04. POSSONO SVOLGERE INCARICHI SU DIRETTA ATTRIBUZIONE DEL SINDACO IN MATERIA CHE RIVESTANO PARTICOLARE RILEVANZA PER L'ATTIVITA' DELL'ENTE.

05. I CAPIGRUPPO CONSIGLIERI, COSI' COME INDIVIDUATI IN SENO AI RISPETTIVI GRUPPI, ESPRIMONO IL PROPRIO PARERE AL SINDACO SULLE NOMINE DI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL'AMBITO DEL COMUNE, EFFETTUATO DALLO STESSO QUANDO IL CONSIGLIO NON PROVVEDE. PER L'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE, NONCHE' DALLE AZIENDE ED ENTI DIPENDENTI DAL MEDESIMO, TUTTE LE NOTIZIE E LE INFORMAZIONI IN LORO POSSESSO, SALVO SUPERIORI ESIGENZE (TUTELA DELLA RISERVATEZZA DI SINGOLI, DI IMPRESE O DI GRUPPI E RISCHIO DI PREGIUDIZIO PER UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO IN CORSO) CHE IMPONGANO IL IL SEGRETO D'UFFICIO; IN TALI CASI IL CONSIGLIERE POTRA' RICHIEDERE LE INFORMAZIONI AL SINDACO E PER ISCRITTO.

06. I CONSIGLIERI POSSONO VOLONTARIAMENTE ASTENERSI DAL VOTARE TUTTE LE VOLTE CHE LO REPUTINO OPPORTUNO, TRANNE I CASI IN CUI L'ASTENSIONE RISULTI OBBLIGATORI PER LEGGE. ESSI SONO TENUTI AD ALLONTANARSI DALLA SALA DELLE ADUNANZE QUANDO SI DISCUTE DI ARGOMENTI ATTINENTI GLI INTERESSI PROPRI O DEI LORO PARENTI O AFFINI SINO AL QUARTO GRADO O DEL CONIUGE, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

- AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO SI INTENDE PER "GIUSTO PROCEDIMENTO" QUELLO PER CUI L'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO SIA SUBORDINATA ALLA PREVENTIVA ISTRUTTORIA CORREDATA DAI PARERI TECNICI, CONTABILI E DI LEGITTIMITA'.

ART. 21 -

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI SI COSTITUISCONO IN GRUPPI CONSILIARI E POTRANNO AVVALERSI DEGLI UFFICI E DELLE STRUTTURE DELL'ENTE PER

LO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA' A NORMA DI REGOLAMENTO.

02. I GRUPPI CONSILIARI DOVRANNO RISPETTARE LA RAPPRESENTATIVITA' DELLE LISTE. QUALORA IN UNA STESSA LISTA SIANO STATI ELETTI PIU' CONSIGLIERI, I COMPONENTI DEL GRUPPO, RAPPRESENTANTI LA STESSA LISTA, NON POTRANNO ESSERE INFERIORI A 02 .

ART. 22

- DECADENZA

01. SI HA DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE:

- PER IL VERIFICARSI DI UNO DEGLI IMPEDIMENTI, DELLE INCOMPATIBILITA' O DELLE INCAPACITA' CONTEMPLATE DALLA LEGGE;

- PER MANCATO INTERVENTO, SENZA GIUSTIFICATI MOTIVI, AD UNA INTERA SESSIONE ORDINARIA.

02. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE E PUO' ESSERE PRONUNCIATA D'UFFICIO, PROMOSSA DAL PREFETTO O SU ISTANZA DI QUALSIASI ELETTORE PER MOTIVI DI INCOMPATIBILITA' O DI INELEGGIBILITA'.

ART. 23

- DIMISSIONI

01. LE DIMISSIONI CONSISTONO IN UNA DICHIARAZIONE SCRITTA DAL CONSIGLIERE DI RINUNCIARE ALLA CARICA, INDIRIZZATE AL SINDACO.

02. LE DIMISSIONI SONO EFFICACI FIN DAL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE E SONO, DA TALE DATA, IRREVOCABILI.

ART. 24 - RAPPRESENTANTI PRESSO LA
COMUNITA' MONTANA

01. I RAPPRESENTANTI PRESSO LA COMUNITA' MONTANA SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO NEL PROPRIO SENO, CON VOTAZIONE PALESE E MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI, SU PROPOSTA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI. TRA I DESIGNATI DEVE ESSERE PRESENTE LA MINORANZA.

02. IN CASO DI INADEMPIENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE LE NOMINE DEI RAPPRESENTANTI VERRANNO EFFETTUATE DAL SINDACO, AI SENSI DI LEGGE E SENTITI I CAPIGRUPPO CONSILIARI.

ART. 25 -

CONSIGLIERE ANZIANO

01. IL CONSIGLIERE ANZIANO E' IL CONSIGLIERE COMUNALE CHE HA RIPORTATO PIU' VOTI AL MOMENTO DELLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO.

02. IN CASO DI PARITA' DI VOTI SARA' CONSIDERATO ANZIANO IL PIU' ANZIANO DI ETA'. DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA; LA PRIMA CONVOCAZIONE E' DISPOSTA ENTRO 10 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA. PRESIEDE LE ADUNANZE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

TITOLO 02 - GLI ORGANI

BUROCRATICI

CAPO 01

SEGRETARIO COMUNALE

ART. 26

FUNZIONI

01. IL COMUNE HA UN SEGRETARIO TITOLARE, FUNZIONARIO STATALE, ISCRITTO IN APPOSITO ALBO NAZIONALE.

02. L'ATTIVITA' GESTIONALE DELL'ENTE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA DISTINZIONE TRA FUNZIONE POLITICA DI INDIRIZZO E CONTROLLO E FUNZIONE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, E' AFFIDATA AL SEGRETARIO COMUNALE CHE L'ESERCITA AVVALENDOSI DEGLI UFFICI, IN BASE AGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO, IN ATTUAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DELLA GIUNTA E DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE, CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI DETTATI NEL PRESENTE STATUTO.

03. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE CHE NE DISCIPLINA STATO GIURIDICO, RUOLO E FUNZIONI, E' L'ORGANO BUROCRATICO CHE ASSICURA LA DIREZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

04. ALLO STESSO ORGANO SONO AFFIDATE ATTRIBUZIONI DI CARATTERE GESTIONALE, CONSULTIVO, DI SOVRINTENDENZA E DI COORDINAMENTO, DI LEGALITA' E GARANZIE, SECONDO LE NORME DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 27 - ATTRIBUZIONI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA

01. ADOTTA ATTI INTERNI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO E GESTIONALE. ADOTTA ANCHE ATTI DI RILEVANZA ESTERNA, PURCHE' QUESTI ULTIMI ABBIANO CARATTERE VINCOLATO ATTRIBUITI DALLA LEGGE, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALTRI ORGANI.

02. IN PARTICOLARE ADOTTA I SEGUENTI ATTI:

- ORDINAZIONE DI BENI E SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA;
- PREDISPOSIZIONI DI PROPOSTE DI PROGRAMMI E LORO ARTICOLAZIONE IN PROGETTI SULLA BASE DELLE DIRETTIVE E INDIRIZZI RICEVUTI.
- ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI, MESSE A DISPOSIZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI SPECIFICI;
- VERIFICA DELLA EFFICACIA E DELLA EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE AD ESSI PREPOSTO;
- SOTTOSCRIZIONE DI MANDATI DI PAGAMENTO EDI REVERSALI D'INCASSO;
- CURA TUTTE LE FASI ISTRUTTORIE DELLE DELIBERAZIONI E DEI PROVVEDIMENTI CHE DOVRANNO ESSERE ADOTTATI DAGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI;
- CURA, IN CONFORMITA' ALLE DIRETTIVE DEL SINDACO, L'ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI E DEI PROVVEDIMENTI ESECUTIVI ED ESECUTORI.

ART. 28 -

ATTRIBUZIONI CONSULTIVE

01. PUO' PARTECIPARE A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO INTERNE ALL'ENTE E, CON L'AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA, ESTERNE ALLO STESSO;

- ESPRIME DI PROPRIA INIZIATIVA O SU RICHIESTA PARERI E FORMULA CONSULENZE PROPOSITIVE AGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI, IN ORDINE ALLE AREE DI INTERVENTO ED I ALLE ATTIVITA' DA PROMUOVERE O PERSEGUIRE CON CRITERI DI PRIORITA' E/O DI URGENZA;

- FORMULA E SOTTOSCRIVE IL PARERE DI LEGITTIMITA' DA INSERIRE NELLE DELIBERAZIONI AI SENSI DI LEGGE.

ART. 29 - ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA

01. IL SEGRETARIO PARTECIPA ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI ELETTIVI (CONSIGLIO E GIUNTA) E NE CURA LA VERBALIZZAZIONE. LO STESSO O UN DIPENDENTE COMUNALE INCARICATO DAL SINDACO E APPARTENENTE ALMENO ALLA 06 Q.F. PUO' PARTECIPARE A RIUNIONI DI ORGANI COLLEGIALI DIVERSI DAL CONSIGLIO O DALLA GIUNTA.

02. RICEVE DAI CONSIGLIERI LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE AL CORECO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SOGGETTE AL CONTROLLO EVENTUALE, AI SENSI DELL' ARTT. 45 DELLA LEGGE 142/90 .

03. PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI E DEI REFERENDUM.

04. RICEVE L'ATTO DI DIMISSIONI DEL SINDACO, LE PROPOSTE DI REVOCA E LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, ATTRAVERSO GLI UFFICI COMUNALI.

05. CURA LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO ED ATTESTA, SU DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE, L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO E L'ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI ED ATTI ALL'ENTE.

06. PUO' ROGARE I CONTRATTI ED AUTENTICARE SCRITTURE PRIVATE NEI QUALI L'ENTE E' PARTE O E' DESTINATARIO, NEL RISPETTO DI QUANTO DISCIPLINATO NEL REGOLAMENTO COMUNALE PER I CONTRATTI.

07. RICEVE GLI ATTI DI DESIGNAZIONE DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI. QUALORA NON SI ESERCITI TALE FACOLTA', O NELLE MORE DELLA DESIGNAZIONE, I CAPIGRUPPO SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI, NON COMPONENTI LA GIUNTA CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI PER OGNI LISTA.

ART. 30 - ATTRIBUZIONI DI SOVRINTENDENZA - DIREZIONE - COORDINAMENTO

- ESERCITA FUNZIONI DI INIZIATIVA, COORDINAMENTO, DIREZIONE E CONTROLLO NEI CONFRONTI DI UFFICI E SERVIZI;

- AUTORIZZA LE MISSIONI DEL PERSONALE;

- PREDISPONE E PRESENTA ALLA GIUNTA IL PROGRAMMA PER L'ESPLETAMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE;

- AUTORIZZA I CONGEDI ORDINARI ED I PERMESSI AL PERSONALE AI SENSI DELLA DISCIPLINA REGOLAMENTARE;

- PROVVEDE ALLA CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI ED ALL'ADOZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI FINO AL RICHIAMO SCRITTO E ALLA CENSURA;

- PROPONE I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DI COMPETENZA DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI;
- ESERCITA IL POTERE SOSTITUTIVO NEI CASI DI ACCERTATA INEFFICIENZA ED INEFFICACIA DELLA SPECIFICA ATTIVITA' GESTIONALE DEI LIVELLI SOTTORDINATI;
- ASSOLVE ALL'ALTA DIREZIONE ED AL COORDINAMENTO DI TUTTI GLI UFFICI ED I SERVIZI DELL'ENTE;
- PROVVEDE ALL'EMANAZIONE DI DIRETTIVE ED ORDINI VERSO I DIPENDENTI COMUNALI;
- CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI INDICATORI DI EFFICIENZA ED EFFICACIA PER LA VERIFICA DEI RISULTATI;
- PRESIEDE LA COMMISSIONE DEI CONCORSI PER LE ASSUNZIONI E PER LE GARE D'APPALTO

ART. 31 -

RESPONSABILITA'

01. IL SEGRETARIO COMUNALE ESPRIME, SU RICHIESTA, IL PARERE SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA ED AL CONSIGLIO, SOTTO IL PROFILO DI LEGITTIMITA'.

02. IN RELAZIONE ALLE SUE COMPETENZE ESPRIME ANCHE IL PARERE, IN ORDINE ALLE REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, QUANDO IL COMUNE NON ABBAIA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO ED IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA.

03. IL SEGRETARIO E' RESPONSABILE DELLA CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA E DELL'EFFICIENZA DELLA GESTIONE IN RELAZIONE ALLA GENERALE AZIONE BUROCRATICA DELL'ENTE ATTRAVERSO IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI, NONCHE' DIRETTAMENTE RESPONSABILE PER LE INIZIATIVE ED I COMPITI DIRETTAMENTE AFFIDATIGLI RISULTA INOLTRE RESPONSABILE UNITAMENTE AL FUNZIONARIO PREPOSTO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 01 .

TITOLO 03 -

UFFICI E SERVIZI

CAPO 01 - UFFICI

ART. 32 - PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

01. L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE SI ATTUA MEDIANTE UNA ATTIVITA' PER OBIETTIVI E DEVE ESSERE INFORMATA AI SEGUENTI PRINCIPI:

A) ANALISI E INDIVIDUAZIONE DELLE PRODUTTIVITA' E DEI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO E DEL GRADO DI EFFICACIA DELL'ATTIVITA' SVOLTA DA CIASCUN ELEMENTO DELL'APPARATO;

B) INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILITA' STRETTAMENTE COLLEGATA ALLA QUALIFICA RICOPERTA ED ALLE MANSIONI SVOLTE;

C) SUPERAMENTO DELLA SEPARAZIONE RIGIDA DELLE COMPETENZE NELLA DIVISIONE DEL LAVORO E MASSIMA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE;

D) IL REGOLAMENTO INDIVIDUA FORME E MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLA STRUTTURA INTERNA, IN BASE A CRITERI DI

AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMIA DI GESTIONE E PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'.

ART. 33

- STRUTTURA

01. L'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE, DIRETTA A CONSEGUIRE I FINI ISTITUZIONALI DELL'ENTE SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, E' ARTICOLATA IN UFFICI ANCHE APPARTENENTE AD AREE DIVERSE, COLLEGATI FUNZIONALMENTE AL FINE DI CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI ASSEGNATI.

02. PER OBIETTIVI DETERMINATI E CON CONVENZIONI A TERMINE IL REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUO' PREVEDERE COLLABORAZIONI ESTERNE AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'.

ART. 34

- PERSONALE

01. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE ATTRAVERSO L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, LA FORMAZIONE, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LA RESPONSABILITA' DEI DIPENDENTI. LA DISCIPLINA DEL PERSONALE E' RISERVATA AGLI ATTI NORMATIVI DELL'ENTE CHE DANNO ESECUZIONE ALLE LEGGI ED ALLO STATUTO.

03. IL REGOLAMENTO DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DISCIPLINA IN PARTICOLARE:

- A) STRUTTURA ORGANIZZATIVO-FUNZIONALE;
- B) DOTAZIONE ORGANICA;
- C) MODALITA' DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DAL SERVIZIO;
- D) DIRITTI, DOVERI E SANZIONI;
- E) MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;
- F) TRATTAMENTO ECONOMICO.

CAPO 02

SERVIZI

ART. 35 - SERVIZI

PUBBLICI LOCALI

01. I SERVIZI PUBBLICI ESERCITABILI DAL COMUNE, RIVOLTI ALLA PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE DI FINI SOCIALI, ECONOMICI E CIVILI, POSSONO ESSERE RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA ALL'AMMINISTRAZIONE O SVOLTI IN CONCORRENZA CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI.

02. I SERVIZI RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA SONO STABILITI DALLA LEGGE. LA GESTIONE DEI SERVIZI PUO' AVVENIRE NELLE SEGUENTI FORME:

- A) IN ECONOMIA, QUANDO PER LE MODESTE DIMENSIONI O PER LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO NON SIA OPPORTUNO COSTITUIRE UNA ISTITUZIONE O UNA AZIENDA;
- B) IN APPALTO O CONCESSIONE A TERZI, QUANDO SUSSISTONO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE;
- C) A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE, ANCHE PER LA GESTIONE DI PIU' SERVIZI DI

RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE;

D) A MEZZO DI ISTITUZIONE, PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE;

E) A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE, QUALORA SI RENDA OPPORTUNA, IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL SERVIZIO DA EROGARE, LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI.

03. I MODI E LE FORME DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI FORMERANNO OGGETTO DI APPOSITO REGOLAMENTO.

04. IL COMUNE PUO' PARTECIPARE CON PROPRIE QUOTE A SOCIETA' DI CAPITALE.

ART. 36 - ISTITUZIONE E

AZIENDE SPECIALE

01. NEL CASO IN CUI L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DECIDA DI AVVALERSI, PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DELLE FORME RELATIVE

ALL'AZIENDA SPECIALE E ALL'ISTITUZIONE PROCEDERA' NEL MODO SEGUENTE:

- IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVERA' LO STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PROPRI COMPONENTI E PROVVEDERA' NELLO STESSO MODO E NELLA MEDESIMA SEDUTA A NOMINARE GLI AMMINISTRATORI DELL'AZIENDA TRA I CITTADINI CHE, OLTRE AL POSSESSO DEI REQUISITI PER LA ELEGGIBILITA' O LA COMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE, PRESENTINO REQUISITI DI PROFESSIONALITA' E/O PROVATE CAPACITA' AMMINISTRATIVA.

02. LA REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI DELL'AZIENDA POTRA' AVVENIRE NELLO STESSO MODO PER CAUSE APPREZZABILI E GIUSTIFICATE.

03. LE DISPOSIZIONI STABILITE AL COMMA 01 SI OSSERVANO ANCHE PER L'ISTITUZIONE, ORGANISMO STRUMENTALE DEL COMUNE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, DOTATO DI AUTONOMIA GESTIONALE.

05. GLI ORGANI DELL'AZIENDA E DELL'ISTITUZIONE, SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE.

06. CON IL REGOLAMENTO DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO VERRANNO DISCIPLINATI I MODI E LE FORME DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE, COMPRESSE LE PROCEDURE CON CUI L'AMMINISTRAZIONE CONFERISCE IL CAPITALE DI DOTAZIONE, DETERMINA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI, APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI, ESERCITA LA VIGILANZA, VERIFICA I RISULTATI DELLA GESTIONE E PROVVEDE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

ART. 37 - RAPPORTI CON LA

COMUNITA' MONTANA

01. SE LA NATURA E' L'OGGETTO DEL SERVIZIO PUBBLICO IN RELAZIONE ALLA DIMENSIONE SOCIO-ECONOMICA DEL MEDESIMO NE CONSIGLIANO L'ESERCIZIO ASSOCIATO CON ALTRI COMUNI FACENTI PARTE DELLA COMUNITA' MONTANA, LA GESTIONE DEL SERVIZIO PUO' ESSERE AFFIDATA ALLA MEDESIMA, IN PARTICOLARE L'AFFIDAMENTO POTRA' RIGUARDARE I SERVIZI SOCIO-SANITARI, QUELLI TERRITORIALI DI BASE. L'AFFIDAMENTO AVVIENE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI CHE DETERMINA IN RAPPORTO CON GLI ORGANI

COMPETENTI DELLA COMUNITA' MONTANA I TEMPI, I MODI ED I COSTI DELLA GESTIONE DELEGATA.

02. IL COMUNE POTRA' USUFRUIRE DELLE PRESTAZIONI TECNICHE RESE DAI COMPETENTI UFFICI DELLA COMUNITA' MONTANA, FORMALIZZANDO LE RELATIVE PROCEDURE NELLE FORME INDICATE NEL COMMA PRECEDENTE. - PARTE FUNZIONALE

TITOLO 01 - IL PRINCIPIO DELLA COOPERAZIONE

CAPO 01 - LE FORME ASSOCIATIVE

ART. 38 -

CONVENZIONI

01. PER LO SVOLGIMENTO COORDINATO DI DETERMINATE FUNZIONI E SERVIZI L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PUO' STIPULARE APPOSITE CONVENZIONI CON LA PROVINCIA, CON LA COMUNITA' MONTANA O CON ALTRI COMUNI.

02. LA CONVENZIONE DERIVA DA UN ACCORDO TRA LE PARTI CHE, ASSUMENDO LA FORMA SCRITTA, DETERMINA TEMPI, MODI, SOGGETTI, PROCEDURE E FINANZIAMENTI PER LA PROPRIA REALIZZAZIONE.

03. PREPARATA E DEFINITA MEDIANTE OPPORTUNE CONFERENZE DI SERVIZIO TRA LE PARTI INTERESSATE, VIENE QUINDI SOTTOPOSTA ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI.

ART. 39 CONSORZI

01. PER LA GESTIONE ASSOCIATIVA DI UNO O PIU' SERVIZI, IL COMUNE PUO' COSTITUIRE CON LA COMUNITA' MONTANA E CON ALTRI COMUNI O INSIEME CON LA PROVINCIA UN CONSORZIO SECONDO LE NORME PER LE AZIENDE SPECIALI PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRECEDENTE ARTT. 35 , IN QUANTO COMPATIBILI.

02. A TAL FINE IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA UNA CONVENZIONE AI SENSI DEL PRECEDENTE ARTICOLO, UNITAMENTE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO. LA COMPOSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO SONO REGOLATI DALLA LEGGE E DAL PROPRIO STATUTO.

ART. 40 - ACCORDI DI PROGRAMMA

01. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PUO' CONCLUDERE APPOSITI ACCORDI PER LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DI OPERE, DI INTERVENTI O DI PROGRAMMI, CHE PER LA LORO REALIZZAZIONE RICHIEDANO L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DI COMUNI, PROVINCIA E REGIONE, DI AMMINISTRAZIONI STATALI E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI NEI MODI E NELLE FORME PREVISTI DALLA LEGGE.

02. PER PARTICOLARI INIZIATIVE DA REALIZZARE IN ZONA MONTANA L'AMMINISTRAZIONE DARA' PRIORITA' AGLI ACCORDI CON LA COMUNITA' MONTANA, CONCERTANDO I PROPRI OBIETTI CON QUELLI DELLA PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLA MEDESIMA.

CAPO 02 - LA

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 41 - COLLABORAZIONE

DEI CITTADINI

01. AI FINI DI GARANTIRE LA MASSIMA TRASPARENZA, IMPARZIALITA', TEMPESTIVITA' ED EFFICACIA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI NELL'INTERESSE COMUNE E DEI DESTINATARI, E' CONSENTITO AD OGNI CITTADINO DI PARTECIPARE ALLA FORMAZIONE NONCHE' ALLA CONCLUSIONE DI UN PROCEDIMENTO CHE POSSA RECARGLI PREGIUDIZIO O NUOCERE AI AI PROPRI INTERESSI.

02. ALLO SCOPO L'AMMINISTRAZIONE, ATTRAVERSO IL RESPONSABILE D'UFFICIO, POTRA' ATTIVARE DIRETTAMENTE O SU ISTANZA DELL'INTERESSATO UNA PREVENTIVA E MOTIVATA INFORMAZIONE SUL PROCEDIMENTO INSTAURATO O CHE INTENDE INSTAURARE, PERMETTENDO ALL'INTERESSATO DI PRESENTARE LE PROPRIE DEDUZIONI IN MERITO E METTENDO A DISPOSIZIONE LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE.

03. ONDE EVITARE CONTROVERSIE E SENZA LEDERE INTERESSI DI TERZI OD IN CONTRASTO CON IL PUBBLICO INTERESSE, IL PROCEDIMENTO POTRA' CONCLUDERSI CON APPOSITI ACCORDI TRA L'AMMINISTRAZIONE E GLI INTERESSI NELLA FORMA SCRITTA A PENA DI NULLITA', ONDE DETERMINARE DISCREZIONALMENTE IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO FINALE. TALI ATTI OSSERVANO LA DISCIPLINA DEL CODICE CIVILE IN MATERIA DI OBBLIGAZIONI E CONTRATTI, ANCHE SE LE EVENTUALI CONTROVERSIE RESTANO RISERVATE ESCLUSIVAMENTE AL GIUDICE AMMINISTRATIVO.

04. I MODI E LE FORME DI ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO FORMERANNO OGGETTO DI APPOSITA DISCIPLINA REGOLAMENTARE.

ART. 42 - VALORIZZAZIONE DELLE FORME ASSOCIATIVE E ORGANI DI PARTECIPAZIONE

01. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE FAVORISCE L'ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI, DEI COMITATI O DEGLI ENTI ESPONENZIALI OPERANTI SUL PROPRIO TERRITORIO, A TUTELA DI INTERESSI DIFFUSI O PORTATORI DI ALTI VALORI CULTURALI, ECONOMICI E SOCIALI. A TAL FINE VIENE INCENTIVATA LA PARTECIPAZIONE DI DETTI ORGANISMI ALLA VITA AMMINISTRATIVA DELL'ENTE ATTRAVERSO GLI APPORTI CONSULTIVI DI COMMISSIONI CONSILIARI, L'ACCESSO LIBERO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI COMUNALI, IL LORO UTILIZZO, PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL SINDACO, COMPATIBILMENTE CON L'ESIGENZA DI NON TURBARE LA NORMALE ATTIVITA' DEGLI UFFICI, LA POSSIBILITA' DI PRESENTARE MEMORIE, DOCUMENTAZIONI, OSSERVAZIONI UTILI ALLA FORMAZIONE DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO ED ALLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI AMMINISTRATIVI. L'AMMINISTRAZIONE PROMUOVERA' CONFERENZE CONGIUNTE E AUDIZIONI SU PROPRIA INIZIATIVA O SU RICHIESTA DI ALMENO 03 ASSOCIAZIONI, SU PROBLEMI DI INTERESSE COLLETTIVO.

02. DEFINIRA' I CRITERI PER LA COSTITUZIONE E L'AGGIORNAMENTO PERIODICO DI UN ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI CHE HANNO DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE POPOLARE IN CONFORMITA' DEGLI ARTT. 06 E 07 DELLA

LEGGE 142 .

03. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE POTRA' INOLTRE INTERVENIRE CON LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI, NONCHE' L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE, A SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE PROMOSSE DAGLI ORGANISMI DI CUI AL PRIMO COMMA PREDETERMINANDONE MODI E FORME IN APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 43 - FORME DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE

01. IN QUELLE MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE CHE L'AMMINISTRAZIONE RITENGA ESSERE DI INTERESSE COMUNE, ED AL FINE DI CONSENTIRE LA MIGLIORE IMPOSTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE, POSSONO ESSERE AVVIATE FORME DIVERSE DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE.

02. IN PARTICOLARE LE CONSULTAZIONI, AVVIATE DAL CONSIGLIO COMUNALE O DA 1/5 DEGLI ELETTORI, POTRANNO SVOLGERSI SECONDO LA FORMA DEL CONFRONTO DIRETTO TRAMITE ASSEMBLEA, DELLA INTERLOCUZIONE ATTRAVERSO QUESTIONARI, E CON OGNI ALTRO MEZZO UTILE AL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO.

03. LE OSSERVAZIONI, I SUGGERIMENTI, LE PROPOSTE CHE DOVESSERO CONSEGUIRE DA PARTE DEI CITTADINI, FORMERANNO OGGETTO DI ATTENZIONE DA PARTE DELL'ORGANO POLITICO INTERESSATO, IL QUALE DARA' COMUNQUE RISCONTRO AI PROPONENTI SUI LORO INTERVENTI, INDICANDO GLI UFFICI PREPOSTI A SEGUIRE LE PRATICHE.

04. LE CONSULTAZIONI NON POSSONO AVER LUOGO IN COINCIDENZA CON OPERAZIONI DI VOTO RELATIVE A ELEZIONI POLITICHE, AMMINISTRATIVE O REFERENDARIE.

05. LE CONCRETE MODALITA' E LE ULTERIORI NORME SPECIFICHE IN MATERIA SARANNO EMANATE CON REGOLAMENTO.

ART. 44 - PROCEDURA PER L'AMMISSIONE DI ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DA PARTE DEI CITTADINI.

01. I CITTADINI, SINGOLI E ASSOCIATI, POSSONO PRESENTARE ALL'AMMINISTRAZIONE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE INTESA A PROMUOVERE INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI.

02. LE RICHIESTE DOVRANNO ESSERE SOTTOSCRITTE E PRESENTATE DATTILOSCRITTE ED IN DUPLICE COPIA ALLA SEGRETERIA DEL COMUNE, CHE PROVVEDERA' AD INOLTRARLE AL SINDACO.

03. IL SINDACO, AFFIDERA' LE ISTANZE, LE PETIZIONI E LE PROPOSTE AGLI ORGANI COMUNALI COMPETENTI PER MATERIA CHE, POTENDOSI AVVALERE DEGLI UFFICI E DI CONTRIBUTI ESTERNI, DOVRANNO ESAMINARE ED ESPRIMERE UN PARERE SULLA QUESTIONE ENTRO 60 GIORNI.

04. IL SINDACO ATTRAVERSO LA SEGRETERIA, COMUNICHERA' AI CITTADINI INTERESSATI L'ITER DELLA PRATICA E LI INFORMERA' MOTIVATAMENTE PER ISCRITTO NEI 15 GIORNI SUCCESSIVI AL PARERE DELL'ORGANO COMPETENTE, DELL'ESITO DEL MEDESIMO E DEI SUCCESSIVI EVENTUALI SVILUPPI PROCEDIMENTALI, CON L'INDICAZIONE DEGLI UFFICI PREPOSTI E RESPONSABILI.

05. OVE IL SOPRACITATO TERMINE DI 60 GIORNI NON VENISSE OSSERVATO, IL PARERE DELL'ORGANO SI DA' PER RESO E LE PRATICHE PASSANO AGLI UFFICI PREPOSTI E RESPONSABILI.

06. DELL'ESITO DELLA PRATICA NE VIENE FORNITA DAL SINDACO MOTIVATA COMUNICAZIONE AI SOGGETTI INTERESSATI.

CAPO 03 -

L'AZIONE POPOLARE

ART. 45 - LA

PUBBLICITA' DEGLI ATTI

01. GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SONO PUBBLICI, FATTE SALVE LE PREVISIONI DI LEGGE E DEL REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO, PER QUEGLI ATTI LA CUI DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DEI GRUPPI, DELLE IMPRESE O IL RISULTATO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. PRESSO GLI UFFICI COMUNALI DOVRA' ESSERE POSSIBILE PER I CITTADINI INTERESSATI, SECONDO I MODI E LE FORME STABILITI DALL'APPOSITO REGOLAMENTO, AVERE INFORMAZIONI PRECISE SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE E SULL'ORDINE DI ESAME DI DOMANDA, PROGETTI E PROVVEDIMENTI CHE COMUNQUE LI RIGUARDINO.

- PARTE FINANZIARIA

TITOLO 01 - FINANZA E
CONTABILITA'

CAPO 01 - LA

GESTIONE ECONOMICA

ART. 46 -

FINANZA LOCALE

01. NELL'AMBITO E NEI LIMITI IMPOSTI DALLE LEGGI SULLA FINANZA LOCALE, IL COMUNE HA PROPRIA AUTONOMIA FINANZIARIA FONDATA SU CERTEZZE DI RISORSE PROPRIE E TRASFERITE.

02. IL COMUNE HA, ALTRESI', AUTONOMA POTESTA' IMPOSITIVA NEL CAMPO DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE E DELLE TARIFFE ADEGUANDOSI IN TALE AZIONE AI RELATIVI PRECETTI COSTITUZIONALI E AI PRINCIPI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE TRIBUTARIA VIGENTE. LA FINANZA DEL COMUNE

E' COSTITUITA DA:

A) IMPOSTE PROPRIE;

B) ADDIZIONALI E COMPARTICIPAZIONI AD IMPOSTE ERARIALI O REGIONALI;

C) TASSE E DIRITTI PER SERVIZI PUBBLICI;

D) TRASFERIMENTI REGIONALI;

E) ALTRE ENTRATE PROPRIE, ANCHE DI NATURA PATRIMONIALE;

F) RISORSE PER INVESTIMENTI;

G) ALTRE ENTRATE.

04. I SERVIZI PUBBLICI RITENUTI NECESSARI ALLO SVILUPPO DELLA COMUNITA' SONO FINANZIATI DALLE PREDETTE ENTRATE.

05. SPETTANO AL COMUNE LE TASSE, I DIRITTI, LE TARIFFE E I CORRISPETTIVI SUI SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA.

06. NEL CASO IN CUI LO STATO O LA REGIONE PREVEDANO CON LEGGE IPOTESI DI GRATUITA' NEI SERVIZI DI COMPETENZA DEL COMUNE, OVVERO

DETERMININO PREZZI O TARIFFE INFERIORI AL COSTO EFFETTIVO DELLE PRESTAZIONI, DEBONO GARANTIRE AL COMUNE RISORSE FINANZIARIE COMPENSATIVE.

ART. 47 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

01. L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE SI INFORMA ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGI VIGENTI IN MATERIA.

02. NELLA REDAZIONE E PREDISPOSIZIONE DELLO STESSO VANNO OSSERVATI I PRINCIPI DELL'ANNUALITA', DELL'UNIVERSALITA', DELLA LEGALITA', DELLA VERIDICITA', DELLA PUBBLICITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.

03. IL BILANCIO E' CORREDATO DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DI UN BILANCIO PLURIENNALE DI DURATA PARI A QUELLO DELLA REGIONE.

04. IL BILANCIO ED I SUOI ALLEGATI DEBONO, ALTRESI', CONFORMARSI AL PRINCIPIO DELLA CHIAREZZA E DELLA SPECIFICAZIONE. IN PARTICOLARE ESSI VANNO REDATTI IN MODO TALE DA CONSENTIRE LA LETTURA DETTAGLIATA ED INTELLEGIBILE PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI.

05. GLI IMPEGNI DI SPESA NON POSSONO ESSERE ASSUNTI SENZA ATTESTAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI RAGIONE.

ART. 48 - RISULTATI DI GESTIONE

01. I RISULTATI DI GESTIONE, ATTINENTI AI COSTI SOSTENUTI ED I RISULTATI CONSEGUITI PER CIASCUN SERVIZIO, PROGRAMMA O INTERVENTO, SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ESSI VENGONO DESUNTI DAL CONTO CONSUNTIVO, DA REDIGERSI SECONDO LE PRESCRIZIONI DI LEGGE, OLTRE CHE DALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA COMUNALE CHE ESPRIME LE VALUTAZIONI IN MERITO AI RISULTATI OTTENUTI IN RAPPORTO ALLE RISORSE APPLICATE.

02. IL CONTO CONSUNTIVO DEVE ESSERE DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO I TERMINI DI LEGGE.

CAPO 02 - CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE

ART. 49 - REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI MEMBRI UN REVISORE, SCELTO TRA ESPERTI DI CUI ALL' ARTT. 57 LEGGE N. 142/90 . EGLI DURA IN CARICA 03 ANNI, NON E' REVOCABILE, SALVO INADEMPIENZE ACCERTATE, LA SUA RIELEZIONE E' CONSENTITA PER UNA SOLA VOLTA.

ART. 50 - FUNZIONI E RESPONSABILITA'

DEL REVISORE

01. IL REVISORE COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI DIRITTO E CONTROLLO. A TAL FINE HA FACOLTA' DI PARTECIPARE - SENZA DIRITTO DI VOTO - ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO ANCHE QUANDO I LAVORI SONO INTERDETTI AL PUBBLICO, E DELLA GIUNTA COMUNALE SE RICHIESTO. HA ALTRESI' ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DEL COMUNE.

02. AL REVISORE E' DOMANDATA INOLTRE LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE, ATTESTANDO LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE STESSA, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE A CORREDO DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE CHE APPROVA IL CONTO CONSUNTIVO.

03. IL REVISORE RISPONDE DELLA VERITA' DELLE PROPRIE ATTESTAZIONI ED ADEMPIE AI PROPRI DOVERI SECONDO I PRECETTI DELLA DILIGENZA E RETTITUDINE, RIFERENDO IMMEDIATAMENTE AL SINDACO ED AL SEGRETARIO COMUNALE DI EVENTUALI ACCERTATE IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE.

04. PER QUANTO RIGUARDA I REQUISITI SOGGETTIVI DI ELEGGIBILITA' E GLI ISTITUTI DELLA DECADENZA E REVOCA, DA APPLICARE NEI RIGUARDI DEI REVISORI, SI APPLICANO IN QUANTO COMPATIBILI, LE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 2399 E SEGG. DEL C.C. E LE NORME DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.

ART. 51 - REGOLAMENTO DI CONTABILITA' CON APPOSITO REGOLAMENTO DI CONTABILITA' SARANNO DETTATE NORME SPECIFICHE PER IL CONTROLLO DI GESTIONE, PER LA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI IN GENERALE PER LA RETTA AMMINISTRAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE.

CAPO 03

- CONTRATTI

ART. 52 - ATTIVITA'

CONTRATTUALE DELL'ENTE

01. APPOSITO REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINA L'ATTIVITA' DELL'ENTE VOLTA ALLA SCELTA DEL CONTRAENTE, LA FORMA DEI CONTRATTI, I SOGGETTI ABILITATI ALLA STIPULA ED AL ROGITO, ECC . - PARTE NORMATIVA

TITOLO 01 -

ORDINANZE SINDACALI

ART. 53

- ORDINANZE

01. IL SINDACO EMANA ORDINANZE DI CARATTERE ORDINARIO, IN APPLICAZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE PUO' EMANARE, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE FUNZIONI, CIRCOLARI E DIRETTIVE APPLICATIVE DI DISPOSIZIONI DI LEGGE.

03. LE ORDINANZE DI CUI AL COMMA 01 DEVONO ESSERE PUBBLICATE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI ALL'ALBO PRETORIO. DURANTE TALE PERIODO

DEVONO ALTRESI' ESSERE SOTTOPOSTE A FORME DI PUBBLICITA' CHE LE RENDANO CONOSCIBILI E DEVONO ESSERE ACCESSIBILI IN OGNI TEMPO A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI.

04. IL SINDACO EMANA, ALTRESI', NEL RISPETTO DELLE NORME COSTITUZIONALI E DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI NELLE MANIERE E PER LA FINALITA' DI CUI AL COMMA 02 DELL' ARTT. 38 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 . TALI PROVVEDIMENTI DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATI. LA LORO EFFICACIA, NECESSARIAMENTE LIMITATA NE TEMPO, NON PUO' SUPERARE IL PERIODO IN CUI PERDURA LA NECESSITA'.

05. IN CASO DI ASSENZA DEL SINDACO, LE ORDINANZE SONO EMANATE DA CHI LO SOSTITUISCE AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO.

06. QUANDO L'ORDINANZA HA CARATTERE INDIVIDUALE, ESSA DEVE ESSERE NOTIFICATA AL DESTINATARIO. NEGLI ALTRI CASI ESSA VIENE PUBBLICATA NELLE FORME PREVISTE AL PRECEDENTE COMMA TERZO.

TITOLO 02 - ATTIVITA'

REGOLAMENTARI

ART. 54 -

REGOLAMENTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTA REGOLAMENTI PREVISTI DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PROPRI COMPONENTI.

02. PRIMA DELLA LORO ADOZIONE GLI SCHEMI DI REGOLAMENTO VERRANNO DEPOSITATI PER 15 GIORNI PRESSO L'UFFICIO DI SEGRETERIA DELL'ENTE E DEL DEPOSITO VERRA' DATO CONGRUO AVVISO AL PUBBLICO CON AVVISO PUBBLICATO SULL'ALBO PRETORIO PRETORIO, ED OGNI ALTRA FORMA UTILE ONDE CONSENTIRE AGLI INTERESSATI LA PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI E/O MEMORIE IN MERITO ED AL FINE DI FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA LORO FORMAZIONE.

03. IL REGOLAMENTO DOPO L'ADOZIONE RESTERA' PUBBLICATO PER 15 GIORNI ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE E, UNA VOLTA OTTENUTO IL VISTO DI LEGITTIMITA', SARA' RIPUBBLICATO AL PREDETTO ALBO E DIVENTERA' OBBLIGATORIO DOPO ULTERIORI 15 GIORNI, SALVO CHE SIA ALTRIMENTI SPECIFICAMENTE DISPOSTO.

TITOLO 03 - NORME

TRANSITORIE E FINALI

ART. 55 - ENTRATA IN VIGORE

DELLO STATUTO

01. LO STATUTO COMUNALE, ADOTTATO AI SENSI DI LEGGE, ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

02. CON L'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO CESSA L'APPLICAZIONE DEL REGIME TRANSITORIO DISPOSTO DALLA LEGGE.

03. PER QUANTO NON PREVISTO DAL PRESENTE STATUTO SI FA ESPLICITO RIFERIMENTO ALLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 E ALLE LEGGI CONCERNENTI L'ATTIVITA' DEGLI ENTI LOCALI.

04. RIMANGONO IN VIGORE TUTTI I REGOLAMENTI, IN QUANTO COMPATIBILI,

PRECEDENTEMENTE ADOTTATI ED ESECUTIVI SINO ALL' APPROVAZIONE
DI QUELLI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO.

ART. 56 - REVISIONE
DELLO STATUTO

01. IL PRESENTE STATUTO PUO' ESSERE MODIFICATO CON LE STESSE PROCEDURE
UTILIZZATE PER LA SUA ADOZIONE DI CUI ALL' ARTT. 04 DELLA
LEGGE 08.06.1990 , N. 142 .